

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario (Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5104 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012

Tra

G. S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro - tempore, (Avv.ti SM. e DD.)

opponente

E

PG.(Avv. LP.)

Opposto

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza di GP., il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla G.s.r.l. in liquidazione il pagamento della somma di Euro 5.200,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore dell'ingiunta in forza del disciplinare di incarico intervenuto tra le parti il 10.12.10, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.

Con l'atto di opposizione del 13.04.12 la G. S.r.l. in liquidazione ha, preliminarmente, eccepito il difetto di competenza e/o di giurisdizione del giudice adito per la presenza di una clausola compromissoria nel disciplinare di incarico, instando per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo; in linea gradata e nel merito, parte opponente ha contestato la debenza delle poste azionate con la procedura monitoria.

Resistendo in giudizio con comparsa del 25.07.12, GP. ha in via preliminare aderito all'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale spiegata dalla controparte, affermando in ogni caso, nel merito, il proprio diritto al compenso maturato per l'esecuzione della prestazione prevista dal disciplinare di incarico del 10.12.10.

Ciò detto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale sollevata dall'opponente a cui parte opposta ha, in linea del tutto preliminare, dichiarato di aderire.

Siffatta eccezione è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.

In proposito, è bene ricordare che, secondo un principio costantemente posto dalla giurisprudenza di legittimità e di recente ribadito, l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Cass. Civ., sez. II, n. 5265/11). E dunque, allorché sia rinvenibile nel contratto la presenza di una clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

In altri termini, è fondata e meritevole di accoglimento l'opposizione al decreto ingiuntivo con cui - come nel caso in esame - l'opponente eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario a dirimere la controversia laddove, in seno al contratto per cui è causa, risulti prevista una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le possibili controversie che potrebbero insorgere tra le parti.

A tal riguardo, stante la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo in presenza della clausola compromissoria, non essendo contemplata l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte in seno alla disciplina arbitrale, laddove sia proposta opposizione dal debitore ingiunto che eccepisca la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario il quale, rilevata l'esistenza della clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Nella vicenda che ci occupa, è incontestato e documentalmente dimostrato che le parti abbiano stipulato, in data 10.12.10, un disciplinare di incarico, il quale prevede che "tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno... definite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri..." (cfr. disciplinare di incarico prodotto in giudizio da entrambe le parti).

Sulla scorta di quanto argomentato, deve dunque concludersi per l'incompetenza dell'adito Tribunale di Palermo a decidere la presente controversia, essendo competente il collegio arbitrale previsto dal contratto intercorso tra le parti.

Corollario delle suesposte considerazioni è che il decreto ingiuntivo va revocato.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione agitata dalle parti ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria. In ordine al governo delle spese di lite, si reputano sussistenti giusti motivi per pervenire ad un'integrale compensazione delle stesse fra le parti, alla luce del suesposto insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un d.i., sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi inaudita altera parte, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- In accoglimento dell'opposizione proposta dalla G. s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro - tempore, con atto di citazione del 13.04.12, revoca il decreto ingiuntivo n. 186/12 emesso, su ricorso di GP., dal Tribunale di Palermo in data 28.12.11, essendo competente a decidere la presente controversia il collegio arbitrale di cui al disciplinare di incarico stipulato inter partes il 10.12.10;

- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo il 14 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2013.